

ASSOCIAZIONE DEL
CONTADINO ITALIANO APS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117

Il giorno 14 MARZO 2020, alle ore 15:00 presso la sede sociale sita a
VENAFRO in Via A. VOLTA

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente Sig. TROSINO GIOVANNI dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il
Sig. VACCARELLA FEDERICO. Il Presidente constata la presenza di n. 25 soci 40
verificata, quindi la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n.
117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo
aps che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifica che è necessario
apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del
nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente avverte che sono favorevoli soci n. 25, contrari n. 1, astenuti n. 1.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione
sociale ASSOCIAZIONE DEL CONTADINO ITALIANO APS.

L'Assemblea ha mandato al Presidente di:

- 1) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione
della imposta di registro e di bolli come sancito dall'art. 82, comma 3 e 4 del decreto legislativo 1
Luglio 2017 n. 117;

2) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla
data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente congeda la seduta alle ore 16:30 dello stesso giorno
con la lettura, stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Federico Vaccarella
Segretario

Giovanni Trosino
Presidente

PER COPIA CON SEDE ORIGINALE



REGISTRATO 28.10.2020
AL N. 518 del 3



Il Funzionario (*)
(A. Trosino)

Federico Vaccarella - Giovanni Trosino (Presidente)

Protocollo Arrivo N. 133216/2022 del 01-08-2022
Allegato 3 - Copia Documento

Associazione "Contadino Italiano aps"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
" Contadino Italiano aps" associazione di promozione sociale di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. aps l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in via A. Volta snc a Venafro (IS)
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

- 2.1 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione, in attuazione alle A.C.L.I. aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul messaggio evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione del lavoratore e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le seguenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prescritto dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.I.L.I. se esistenti.

Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressioni di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie, sportive e turistiche.

- 3.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e creativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.I.L.I. aps.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

- 4.2 In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 4 luglio 2017 e s.m.i.:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e di cui all'art. 5 comma 1, lettera c) del d.lgs. 117/2017;

- 4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, tenuto quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all'art. 5 del d.lgs. 4 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

- 4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionando o, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e

regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente art. 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.

- 4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - organizzare attività ricreative e motorie - sportive;
 - effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Art. 5 - VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI Lupa.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 - SOCI

- 6.1 Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Adista ed accettino le

regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLI L. aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza tra gli associati, l'elatività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inalienabili della persona.

6.1. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.2. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è rimborsabile né restituibile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla tutela di spazi di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi in maggioranza;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elevazione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di esaminare i libri sociali della Struttura ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI L. aps a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- 7.4 E' espressamente consentita la riunione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle A.C.I.I.aps purché in possesso di regolare tessera A.C.I.I.aps.
- 7.5 Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.I.I.aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuti e Regolamenti delle A.C.I.I.aps.

Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1 L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri dell'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle A.C.I.I.aps.
- 8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in conformità con le disposizioni operative formulate dagli Organi della Struttura nazionale A.C.I.I.aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle A.C.I.I.aps.
- 8.4 La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altra componente l'Organismo esecutivo a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 15 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.
- Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5 I diritti di amn. 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. L'affetto attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di

regolare sull'osservanza dei doveri di associato A.C.L.I. che membership, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle A.C.L.I. aps, sul socio minorenni.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Oltre alle specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. aps qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa A.C.L.I. aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle A.C.L.I. aps.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a) non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti A.C.L.I. aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b) svolge attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo arreca danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione, ferme restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo immediatamente ad un assemblea (spazi o suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione).

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - La Presidenza;
 - Il Presidente;

- L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
- Il Revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipano, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
- 11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:
 - a) Elezione della Presidenza ogni quattro anni;
 - b) la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
 - c) gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
 - d) l'approvazione annuale del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa;
 - e) l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
 - f) le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
 - g) l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
 - h) lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, se esistente, ed i regolamenti interni;
 - j) ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle AUL e approvato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare e di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.
- 11.4 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci

presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le riunioni statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente costituita sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito per specifiche materie, nello Statuto della A.C.L.I. aps.

11.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesta dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'incisa con la Presidenza locale dove questa è costituita.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno altri giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle A.C.L.I. ove costituiti;
- c) indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.4. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

11.5. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i termini per l'eventuale approvazione.

11.6. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i modi e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art. 12 - PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un numero da 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero dei componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali o delle Associazioni Specifiche o Professionali o delle iniziative specifiche esistenti all'interno dell'Associazione.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese, in via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;

della Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già dovuti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio e il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono retribuite a titolo gratuito e prevista la possibilità di recuperare il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7 e sono messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della ricostituita Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente o tre sue riunioni consecutive sono definitivamente decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o

altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

- 12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- a) siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
 - c) copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2 Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.
- Il Presidente:
- a) partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
 - b) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
 - c) sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
 - d) ricopre ogni elezione funzionale a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 14.
- 13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione degli Vicepresidenti.
- 13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano state chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto,

- a. tiene, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predisponde quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predisponde ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale e il rendiconto per cassa.

13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e approvata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle loro statutarie;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste o sottoscrizioni anche a premio;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, come la normativa lo consente e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.5.

- 13.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da sovvenzioni, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alla detrazione di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formata dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi e entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annessa in calce a tale rendiconto.
- 15.4 Il bilancio e il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. in osservanza dei termini di legge.
- 15.5 L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in occasione dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6 Al ricevimento dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. la Presidenza predisponde il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- 1) il libro dei soci,

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a) per il libro soci i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b) per il libro dal n. 2) al n. 5) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo richiedente. L'istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).
- 15.8 Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle deleghe, secondo quanto di-posto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.
- 15.9 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 5 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolge le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 c.d.l.
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, all'opporvi, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 5 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, o ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di diverso Organo.

Art. 17 - SCIoglimento

- 17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei quanti dei soci aventi diritto di voto.

- 17.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3 Il socio è obbligato di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ente di cui all'art. 4^o, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rimanda, in via sussidiaria e graduata, alle disposizioni del vigente Statuto e Regolamenti dello A.S. I.D. spa da considerarsi a tutti gli effetti normative, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni che in al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

